Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 17 Novembre 2011

FIN11227
SM

Oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012). Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Facciamo seguito alla precedente circolare Conftrasporto SPE11224 per un commento organico delle principale novità che sono state introdotte dalla Legge di stabilità per il 2012 (Legge 183 del 12.11.u.s, pubblicata, ricordiamo, sul Supplemento ordinario n. 234 alla G.U N. 265 del 14 Novembre u.s), ed in vigore dal 1° gennaio 2012.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Trattamenti pensionistici: pensione di vecchiaia (art.5)

L'articolo, nella sostanza, conferma le disposizioni già adottate in occasione delle manovre economiche 2010-2011. In particolare, dal 2026 l'età minima di accesso per il pensionamento di vecchiaia, tenuto conto del regime delle decorrenze (le cosiddette finestre) e degli adeguamenti all'incremento della speranza di vita, è fissata a 67 anni per tutti i lavoratori ivi comprese le lavoratrici del settore privato.
La disposizione è diretta a garantire gli impegni sottoscritti a livello europeo e, comunque, il requisito anagrafico minimo di 67 anni è già previsto dalla normativa vigente.
Pertanto, in base a quanto indicato nella relazione tecnica al maxiemendamento, il raggiungimento della predetta età minima avverrà alle seguenti scadenze:

- nel 2016 per i lavoratori autonomi (accesso al pensionamento da metà 2017);
- nel 2022 per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici del pubblico impiego (accesso al pensionamento dal 2023);
- nel 2024 per le lavoratrici autonome (accesso al pensionamento da metà 2025);
- nel 2025 per le lavoratrici del settore privato (accesso al pensionamento dal 2026).

Resta fermo il requisito contributivo minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, pari ad almeno venti anni di contribuzione.

Contributi apprendisti (art.22, comma 1)

Ai datori di lavoro che occupano meno di 10 addetti, è riconosciuto, per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 2.1.2012-31.12.2016, lo sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni del contratto stesso.
Resta ferma l'aliquota contributiva del 10%, a partire dal quarto anno dalla stipula.
Si ricorda che attualmente le aliquote contributive sono le seguenti: 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno e 10% a partire dal terzo anno.

Contributi lavoratori parasubordinati (art.22, comma 1)

Dall'1.1.2012 le aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati sono aumentate di un punto percentuale. Pertanto, per i parasubordinati che non hanno altra tutela pensionistica obbligatoria, la contribuzione passa dal 26,72% al 27,72%.
Dall'1.1.2012 l' aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati non esclusivi (cioè i pensionati e coloro che hanno un'altra assicurazione pensionistica obbligatoria), è incrementata dal 17% al 18%.

Fondi per attività di formazione degli apprendisti (art.22, comma 2)
A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, stanzierà una quota non superiore a 200 milioni di euro a favore delle attività di formazione degli apprendisti. Tale quota sarà destinata per il suo 50% prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante (o di mestiere).

Incentivi all'occupazione femminile (art.22, comma 3)
Viene sostituita la lettera e) dell'art. 54 comma 1 del D.lgs 276 del 2003, consentendo in tal modo la stipulazione di contratti di inserimento a donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore a quello maschile di almeno il 20%, ovvero superi del 10% il tasso di disoccupazione maschile. Le aree geografiche di riferimento saranno individuate con un decreto del Ministero del Lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno; per gli anni 2009,2010,2011 e 2012 il decreto sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 gennaio 2012.

Incentivi all'uso del contratto part-time (art.22, comma 4)
La legge di stabilità ripristina le norme antecedenti alla riforma del 2007 operata con la Legge 247, favorendo l'utilizzo delle clausole flessibili (sulla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) ed elastiche (sulla variazione del numero di ore lavorate), che potranno di nuovo essere liberamente stabilite dalle parti nel rispetto della contrattazione collettiva.

Incentivi al telelavoro (art.22, comma 5)
I benefici di cui all'art. 9, comma 1 lett. a) della Legge n.53 del 2003 (volte a favorire il telelavoro per lavoratori e lavoratrici con figli minori, o con a carico persone disabili o non autosufficienti), sono stati estesi anche ai contratti di telelavoro a termine o reversibile. Inoltre, sarà possibile adempiere all'obbligo di assunzione per le quote riservate ai disabili, anche ricorrendo alla sottoscrizione di contratti di telelavoro. Infine, allo scopo di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le forme di offerta di cui l'art. 9 della Legge 223 del 1991 comprenderanno anche le attività di lavoro svolte mediante telelavoro.

Tassazione agevolata e decontribuzione premi produttività (art.22, comma 6)
La tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio contributivo sui premi di produttività sono riconosciuti in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

Sgravio contributivo premi produttività (art. 33, comma 14)
Lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello, è riconosciuto anche per il 2012 entro il limite di spesa di 650 milioni di euro.
Ricordiamo che:
- le imprese avranno una riduzione del 25% sui contributi previdenziali a loro carico, sull'erogazione ammessa allo sgravio;

- i lavoratori avranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico, calcolati sul premio di risultato ammesso al beneficio.

I predetti premi dovranno essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello, sia aziendali sia territoriali .

Ammortizzatori sociali in deroga (art.33, comma 21)

Anche per il 2012 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione di trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. I trattamenti concessi dalla legge finanziaria 2011 possono essere prorogati per un periodo non superiore a 12 mesi, sulla base di specifici accordi governativi; la misura di tali trattamenti è ridotta del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e del 40% per quelle successive. A partire dalla terza proroga, i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati solo in caso di frequenza di specifici programmi regionali di reimpiego.
Il Ministero del lavoro invia una relazione al Ministero dell'Economia, ogni bimestre, per monitorare le risorse impegnate per gli ammortizzatori in deroga.

Criteri di accesso alle integrazioni salariali, pagamento anticipato INPS e incentivi assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 33, comma 22)

1) Criteri di accesso alle integrazioni salariali

Per garantire criteri omogenei nell'accesso alle prestazioni di sostegno al reddito, per i lavoratori destinatari della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga sono richieste, rispettivamente, le seguenti condizioni:
- anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento (art.8, comma 3 D.L. 86/88)
- anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivo (art.16, comma 1, legge 223/1991).

2) Pagamento anticipato INPS (art. 7-ter, comma 3, L.33/2009)

Anche per il 2012, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti che concedono le integrazioni salariali in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti in base alle domande entro i limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione delle somme indebitamente erogate. La domanda deve essere presentata dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

3) Incentivi all'assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7-ter, comma 7, L.33/2009)

Anche per il 2012 è stato confermato l'incentivo ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione dell'attività, totale o parziale, o per procedura concorsuale non rientranti nella disciplina in esame.
L'agevolazione è pari all'indennità spettante al lavoratore per le mensilità di trattamento dovute e non erogate, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.
Il beneficio non trova applicazione nei casi in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo.
L'agevolazione è concessa dall'INPS, mediante il conguaglio con le somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori.

Proroghe degli interventi in materia di sostegno al reddito (art.33, comma 23)

1) Iscrizione liste mobilità e contratti di solidarietà (art.19, commi 13 e 14 L.2/2009)
E' prorogata fino al 31 dicembre 2012 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, da aziende che occupano fino a 15 dipendenti (legge 20.3.98,n.52). I benefici contributivi previsti in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sono confermati per il 2012. Alla stessa data sono prorogati i termini per stipulare i contratti di solidarietà ed usufruire dei relativi sussidi.

2) Proroghe a 24 mesi della CIGS (art.19, comma 15 L.2/2009)
Anche per il 2012 è previsto il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività.

3)Intervento fondi interprofessionali formazione continua (art.19, comma 7 L.2/2009 modificato dall'art.2, comma 141, lettera b n.1 L.191/2009 e dall'art.1, comma 32 L.220/2010)
Anche per il 2012, i Fondi interprofessionali per la formazione continua possono destinare interventi di sostegno al reddito per la tutela dei lavoratori, ivi compresi gli apprendisti o i collaboratori a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro.

Incentivi per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali (art.33, commi 24 e 25)

1) Contratti di solidarietà (art.1, comma 6, L.102/2009)
E' confermato anche per il 2012, in via sperimentale, il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (riservato alle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS), nella misura dell'80% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
L'agevolazione è concessa entro il limite di 80 milioni di euro per il 2012.

2) Incentivo per il lavoratore beneficiario di CIG per crisi aziendale, che intraprenda attività imprenditoriale autonoma (art. 1, comma 8, L. 102/2009)
E' confermato anche per il 2012 l' incentivo erogato al lavoratore beneficiario di CIG per crisi aziendale, a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa o di procedura concorsuale, che intraprenda un' attività imprenditoriale autonoma oppure avvii un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o si associ in cooperativa. Al lavoratore è corrisposto un trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite.
Oltre all'agevolazione sopraindicata, viene altresì liquidato il trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi, nei seguenti casi:
- cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione, totale o parziale, dell'impresa;
- procedura concorsuale;
- lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale;
- lavoratore con diritto all'indennità di mobilità.

Tale trattamento, che viene erogato con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, è comunque subordinato alle dimissioni del lavoratore dall'impresa di appartenenza, successivamente all'ammissione al beneficio e prima della sua corresponsione.

3) Incentivi alla conservazione dell'occupazione (art.1, comma 1, L.102/2009)
Anche per il 2012, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in base ad una specifica intesa stipulata dalle parti sociali che sottoscrivono l'accordo sugli

ammortizzatori sociali in sede ministeriale, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in attività formative o di riqualificazione che comprendano anche attività lavorative connesse all'apprendimento.
A tale scopo sono stanziate risorse entro il limite di 30 milioni di euro con modalità attuative definite tramite decreto interministeriale.

4) Portabilità indennità disoccupazione (art.2, comma 131, L.191/2009)
Per l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, i requisiti contributivi (almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ed almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro) possono essere perfezionati, computando anche eventuali periodi lavorativi svolti nel biennio precedente in via esclusiva come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, entro il limite massimo di 13 settimane.

5) Contributi figurativi fino al pensionamento (art.2, comma 132, L.191/2009)
I lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali non connessi a sospensioni dal lavoro, in possesso di almeno 35 anni di contributi che accettino un lavoro corrispondente alle mansioni di provenienza con una retribuzione inferiore di almeno il 20%, hanno diritto ad una contribuzione figurativa integrativa fino alla data del pensionamento e comunque entro il 31.12.2012.

6) Riduzione contributiva per datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati (art.2, commi 134 e 151, L. 191/2009)
Sono confermate anche per il 2012 alcune agevolazioni per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati, già previste dalla legge finanziaria 2011:
- riduzione contributiva, nella misura prevista per gli apprendisti, per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno cinquanta anni di età;
- prolungamento della riduzione contributiva nella misura prevista per gli apprendisti, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva;
- incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile. In particolare, i datori di lavoro che, senza esserne tenuti, stipulino un contratto a tempo pieno ed indeterminato con i lavoratori beneficiari delle predette indennità, potranno usufruire di incentivi pari alla misura dell'indennità spettante al lavoratore per le mensilità non ancora corrisposte, ad esclusione di quanto dovuto per la contribuzione figurativa.

Gli importi disponibili per le disposizioni di proroga sopraindicate (numeri 4, 5 e 6) saranno individuati con decreto ministeriale e comunque entro un limite di spesa non superiore a quanto previsto per il 2010.

Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art.33, comma 26)
Gli oneri delle disposizioni indicate ai commi da 21 a 25 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Modifica dei compensi per i centri di assistenza fiscale - Compenso ai CAF dipendenti in caso di redazione di dichiarazioni in forma congiunta (art. 4, comma 30 - 31)

Vengono modificati ed adeguati in euro i compensi previsti per i centri di assistenza fiscale (Caf), i dottori commercialisti, gli esperti contabili ed i consulenti del lavoro per le attività di redazione delle dichiarazioni annuali dei redditi di lavoratori dipendenti ed assimilati. Per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, ai predetti soggetti spetteranno 14 euro (a fronte delle vecchie 25.000 lire) e 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Tale ultimo compenso spetterà solamente ai sostituti d'imposta e non anche ai CAF dipendenti.
La norma si applicherà alle attività svolte a decorrere dal 2012.

Adeguamento annuale dei compensi per i soggetti che prestano assistenza fiscale (art. 4, comma 32)
Viene stabilito che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non si procederà all'adeguamento annuale dei compensi previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i soggetti che prestano assistenza fiscale. La norma si applicherà alle attività svolte a decorrere dal 2012.

Abrogazione dei compensi per i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante Entratel (art. 4, comma 33)
Per i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazione mediante i servizi Entratel, viene abrogata la disposizione che affida loro un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. La norma si applicherà alle attività svolte a decorrere dal 2012.

Abrogazione dei compensi per banche e Poste italiane per i servizi di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni (art. 4, comma 34)
Vengono abrogate le disposizioni che stabiliscono la misura del compenso spettante alle banche convenzionate ed alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni. La norma si applicherà alle attività svolte a decorrere dal 2012.

Soggetti in contabilità semplificata che effettuano le operazioni attive e passive con strumenti tracciabili (art. 14, comma 10)
Viene disposto che i soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, possono sostituire la tenuta delle scritture contabili con gli estratti conto bancari.

Limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva dei soggetti in contabilità semplificata (art. 14, comma 11)
Come noto, l'art. 7, comma 2, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, modificando l'art. 18, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha elevato, ai fini delle imposte sui redditi, i limiti dei ricavi per le imprese che possono accedere alla contabilità semplificata, portandoli a:

- 400.000 euro, per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Con la norma in esame, viene disposto che i predetti limiti valgono anche ai fini della liquidazione trimestrale dell'Iva.

Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione (art. 18)
La norma dispone, al comma 1, che per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema di finanza di progetto possono essere previsti, per le società di progetto, costituite ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i seguenti benefici fiscali:

- esenzione totale o parziale dell'imposizione sui redditi e dall'Irap dei redditi d'impresa generati durante il periodo di concessione;
- assolvimento dell'Iva dovuta ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 633 del 1972, mediante compensazione con il contributo pubblico a fondo perduto, fermo restando l'adempimento degli obblighi comunitari.

L'importo del contributo a fondo perduto e le modalità per fruirne costituiscono la base di gara per l'individuazione del concessionario e saranno successivamente riportate nel contratto di concessione, da approvarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La misura massima del contributo, che deve essere conforme con la normativa nazionale e comunitaria, non può eccedere il 50% del costo dell'investimento.
L'efficacia delle misure agevolative è subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Deduzione dall'Irap delle somme erogate per incrementi di produttività (art. 22, comma 7)
Viene previsto che ciascuna Regione, per l'anno 2012, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'Irap delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per gli incrementi di produttività disciplinati dall'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. In pratica la disposizione in esame anticipa al 2012 quanto già previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 68 del 2011, con decorrenza dall'anno 2013.
Con la medesima norma viene, inoltre, disposto che restano ferme le norme che prevedono l'applicazione di incrementi delle aliquote fiscali, per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 22, comma 8)
Come noto, l'art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
La disposizione in esame mira ad accellerare la piena operatività del predetto credito d'imposta, stabilendo che la Conferenza Stato-Regioni sancisca l'intesa sul decreto di natura non regolamentare che deve stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna Regione, entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

Cinque per mille (art. 33, comma 11)
Viene disposto che il riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, si applica, anche relativamente all'esercizio finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.

Proroga per l'anno 2012 della detassazione degli incrementi di produttività (art. 33, comma 12)
Come noto, l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato anche per il 2012 il regime agevolativo, sia ai fini fiscali che contributivi, previsto per gli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico od agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività aziendale, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La medesima norma demandava al Governo, sentite le parti sociali, l'emanazione di un decreto entro il 31 dicembre 2011, con il quale definire la determinazione del sostegno fiscale e contributivo.
Con la disposizione in esame viene previsto che, in attuazione del citato art. 26 del D.L. n. 98 del 2011, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, è prorogata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sugli incrementi di produttività del lavoro, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008. I fondi stanziati per la copertura della predetta agevolazione sono pari a 835 milioni per l'anno 2012 e a 263 milioni per l'anno 2013.
Con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà stabilito:
- l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva;
- il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione fiscale.

Ripresa della riscossione nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo (art. 33,comma 28)
4.Per effetto di tale disposizione, viene differita di un anno la ripresa della riscossione di tasse e contributi per le persone fisiche colpite dal sisma nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro.
La riscossione dei tributi e dei contributi avverrà senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, mediante 120 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2012.L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini - Italia a burocrazia zero per il 2013 (art. 14, commi da 1 a 6)
L'articolo prevede che per gli anni 2012 e 2013 sia applicata in via sperimentale a tutto il Paese la disciplina delle "zone a burocrazia zero", introdotto dall'art. 43 della legge 122/2010.
Con l'applicazione per due anni (2012 e 2013) delle ZBO, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte sono adottati, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale del Governo istituito in ogni capoluogo di provincia, su richiesta della Regione.

L'Ufficio Locale, presieduto dal Prefetto, è composto da un rappresentante della Regione, della Provincia, del comune o della città metropolitana ove esistente.

L'eventuale dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato e congruamente motivato e deve indicare le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini dell'assenso.

La mancata partecipazione di una amministrazione si considera come favorevole all'istanza. Sono esclusi dall'applicazione della sperimentazione soltanto i procedimenti amministrativi di natura tributaria e quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quelli della salute e della sicurezza pubblica nonché le nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. Fatto salvo quanto disposto dal recente decreto di riforma del SUAP (DPR 160/2010), nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 7 dello stesso da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'Ufficio locale del Governo.

Modifiche alla legge 231/2001 (art.14, comma 12)

Si consente che nelle società di capitali, il collegio sindacale, il comitato di sorveglianza e il comitato di controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

Modifiche al codice civile (art. 14, commi 13 e 14)

Le disposizioni in commento modificano due articoli del codice civile, il 2477 e 2397, rispettivamente sulle **srl** e sulle **spa**.

In particolare l'art. 2477 c.c. è sostituito stabilendo che l'atto costitutivo delle srl può prevedere la nomina di un sindaco (anziché di un collegio sindacale, come attualmente previsto) o di un revisore. La nomina del sindaco, inoltre, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa e se, altresì, la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis, ossia totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni di 8.800.000 euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio in numero pari a 50 unità. Nell'ultimo caso citato, l'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, tali limiti non vengono superati.

A partire dal 1° gennaio 2012 le società a responsabilità limitata che non hanno nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, la cui struttura dovrà essere definita con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze.

In relazione, invece, alle **spa**, la disposizione aggiunge un comma all'art. 2397 c.c., con il quale le società con ricavi o patrimonio netto inferiore a un milione di euro (e non più 10 milioni) possono prevedere, nel proprio statuto, che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Di fatto, verrebbe meno l'obbligo di nominare un collegio sindacale di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, a cui devono aggiungersi due sindaci supplenti, come invece è disposto attualmente ma, con la sostituzione del riferimento al capitale sociale con il patrimonio netto che lo comprende, di fatto si restringe la platea dei soggetti che possono avvalersi di tale semplificazione.

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15)

Vengono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa), volte a semplificare i procedimenti amministrativi per ridurre gli adempimenti a carico dei privati.

Il processo di decertificazione viene esteso, imponendo alla PA di acquisire d'ufficio tutte le informazioni relative a dati e documenti già in possesso delle amministrazioni, comprese quelle relative alla regolarità contributiva.

Si prevede, inoltre, che la pubblica amministrazione rilasci certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti che sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, le certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e dalle autocertificazioni.

Per quanto riguarda la responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni, viene previsto che le amministrazione certificanti individuino l'ufficio responsabile a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Le amministrazioni certificanti devono individuare e pubblicizzare, sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l' acquisizione d'ufficio dei dati e l'effettuazione dei controlli , nonché le modalità per la loro esecuzione.

La mancata risposta alle richieste di controllo sulle autocertificazioni entro trenta giorni configura la violazione dei doveri d'ufficio, con effetti sulla misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Le certificazioni rilasciate ai privati sono nulle se prive della dicitura " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Camere di Commercio (art. 4, commi 102-103)

Sono estesi alle Camere di commercio ed alle loro aziende speciali i vincoli previsti dal DL.78/2010 (legge 122/2010) per le università e gli enti locali in materia di spese per CO.CO.CO., assunzioni a tempo determinato, somministrazione di lavoro e contratti similari.

Enti locali – certificazione del credito (art. 13, commi 1-4)

Su istanza del creditore di somme per somministrazioni, forniture ed appalti, gli enti locali (esclusi quelli commissariati) e le Regioni (escluse quelle sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari), ma non le Aziende Sanitarie Locali, sono tenuti a certificare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro-soluto dello stesso. In caso di inerzia dell'ente provvede, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato anche tramite un commissario ad acta. Rimane comunque fermo il rispetto del patto di stabilità: nel certificare il credito, l'ente dovrà cioè indicare l'anno nel quale provvederà a pagare il credito certificato.
Le modalità di attuazione di tale disposizione saranno definite con successivo decreto ministeriale, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Cordiali saluti